ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 luglio 1998 *

Nella causa T-115/94 (92),

Opel Austria GmbH, ex General Motors Austria GmbH, società di diritto austriaco, con sede in Vienna (Austria), con gli avv. ti Dirk Vandermeersch, del foro di Bruxelles, e Till Müller-Ibold, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv. ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese presentate in seguito alla sentenza del Tribunale 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria/ Consiglio (Racc. pag. II-39),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, dai signori K. Lenaerts e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 1994, col numero T-115/94, l'Opel Austria GmbH (in prosieguo: l'«Opel Austria») ha chiesto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3697, relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria) (GU L 343, pag. 1).

2 Con ordinanze del presidente della Seconda Sezione del Tribunale emesse rispettivamente il 7 ed il 20 ottobre 1994, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio e la Repubblica d'Austria lo è stata a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

3 Con sentenza 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria/Consiglio (Racc. pag. II-39), il Tribunale ha accolto il ricorso dell'Opel Austria ed ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

4 Con lettera 14 luglio 1997, l'Opel Austria ha chiesto al Consiglio il rimborso di un importo totale di 9 939 563 BFR a titolo di spese.

5 Con lettera 31 luglio 1997, il Consiglio ha respinto tale domanda.

6 Sono seguite discussioni in vista di un eventuale accordo, ma queste non hanno avuto esito positivo. L'Opel Austria ha presentato, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 1998, una domanda di liquidazione delle spese.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare il Consiglio a rimborsargli la totalità delle spese e degli onorari di avvocati da essa sostenuti per un ammontare di 9 939 563 BFR.

8 La convenuta conclude che il Tribunale voglia fissare l'ammontare delle spese ripetibili, comprese le spese derivanti dalla presente domanda, ad una somma ragionevole, che, in totale, non superi i 2 500 000 BFR.

Sul merito

Argomenti delle parti

9 La ricorrente sostiene che le spese e gli onorari di avvocati di cui essa chiede la ripetizione costituivano spese in pari tempo indispensabili ed appropriate.

10 Secondo un principio consolidato del diritto comunitario, la parte vittoriosa in una causa sottoposta ai giudici comunitari avrebbe di norma il diritto di ripetere la totalità delle spese da essa sostenute.

11 L'oggetto e la natura della controversia avrebbero motivato le spese e gli onorari di avvocati della ricorrente, poiché il ricorso era diretto contro un regolamento che applicava per la prima volta, ad aiuti accordati in paesi non membri dell'Unione europea, disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute in accordi di libero scambio (in prosieguo: l'«ALS») conclusi dalla Comunità. Meccanismi comunitari di difesa commerciale sarebbero stati applicati in circostanze in cui misure siffatte non erano state applicate in precedenza.

12 La causa avrebbe sollevato nuove questioni aventi un'importanza particolare per lo sviluppo del diritto comunitario, segnatamente la questione se, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE»), aiuti di Stato accordati in passato siano considerati come aiuti in essere e, pertanto, se non si possano sottoporre ad esame retroattivo nella Comunità e nel SEE questioni

come quella dell'incidenza del diritto comunitario sugli effetti della successione ripetuta di accordi internazionali per la materia controversa, cioè l'ALS tra la Comunità e la Repubblica d'Austria, l'accordo SEE, il Trattato CE e, per l'intero periodo, l'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT), nonché quella degli effetti giuridici dell'accordo SEE prima della sua entrata in vigore, ma dopo la sua ratifica.

13 Le questioni di fatto e di diritto sarebbero state complesse, difficili e controverse, necessitando un lavoro di un'entità considerevole da parte degli avvocati della ricorrente. Questi ultimi avrebbero avuto una certa conoscenza dei fatti pertinenti, essendosi occupati della questione prima dell'adozione del regolamento impugnato. Tuttavia tale cognizione di causa sarebbe stata privata del suo effetto utile in seguito al rifiuto della Commissione di comunicare integralmente, prima dell'adozione del detto regolamento, la sua versione dei fatti pertinenti.

14 A sostegno della domanda, la ricorrente produce una tabella ricapitolativa del tempo consacrato a ciascuna fase della procedura. Secondo questa tabella, gli avvocati della ricorrente avrebbero consacrato in totale 272,75 ore per la preparazione del ricorso, 230,5 ore per la preparazione della replica, 154,5 ore per la preparazione delle osservazioni sugli interventi e 135,75 ore per la preparazione della fase orale. Inoltre, essi avrebbero consacrato 80,25 ore straordinarie nel corso del procedimento ad attività quali contatti con la ricorrente e col governo austriaco nonché contatti col Consiglio e con la ricorrente circa le questioni connesse al ricorso.

15 Infine, la causa rivestirebbe un'importanza economicamente cruciale per la ricorrente. Soltanto per il 1994, quest'ultima sarebbe stata tenuta al pagamento in via provvisoria di una somma leggermente superiore a 120 000 000 BFR a titolo di dazi istituiti dal regolamento impugnato. Essa, allorché ha proposto il ricorso avverso il detto regolamento, non sarebbe stata edotta sul punto se le istituzioni consideravano che il dazio sarebbe divenuto inapplicabile dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea e se tale adesione avrebbe avuto effettivamente luogo.

Essa avrebbe dovuto pertanto partire dall'ipotesi secondo cui il regolamento sarebbe rimasto applicabile per molti anni. Orbene, fondandosi su tale ipotesi, la ricorrente potrebbe ragionevolmente ritenere che il valore netto attuale dei dazi doganali cui sarebbe stata assoggettata tra il 1994 ed il 2001 sarebbe dell'ordine di 1 250 000 000 BFR.

16 Il Consiglio rileva come risulti dai documenti prodotti dalla ricorrente che l'importo richiesto consta di onorari di avvocati (9 557 563 BFR), esborsi degli avvocati della ricorrente (309 000 BFR), spese di trasferta di un rappresentante della società madre (28 000 BFR) e spese di elezione di domicilio (45 000 BFR).

17 Esso sottolinea che costituiscono spese ripetibili unicamente le spese indispensabili sostenute.

18 Quanto all'oggetto ed alla natura della controversia, esso ritiene che la ricorrente esagera l'importanza della causa. Esso fa osservare che il Tribunale non affronta nella sentenza le questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato figuranti nell'ALS.

19 Benché la controversia abbia riguardato talune questioni nuove ed importanti del diritto comunitario, la sua rilevanza non sarebbe tale da giustificare l'ammontare degli onorari di avvocati oggetto del ricorso.

20 Per quanto riguarda le difficoltà sollevate e l'entità del lavoro così procurato, il Consiglio afferma che la causa non giustificava il tempo impiegato dagli avvocati della ricorrente. Di conseguenza, l'importo degli onorari fatturati sarebbe manifestamente eccessivo.

21 In proposito, emergerebbe dai documenti prodotti dalla ricorrente che la sua difesa ha consacrato 873,75 ore alla causa, che quattordici avvocati dello studio che rappresentavano la ricorrente hanno lavorato sul fascicolo e che il responsabile principale di quest'ultimo vi ha dedicato circa 648,25 ore. A mo' di confronto, l'avvocato del Consiglio che difende in via principale l'istituzione e gestisce quasi da solo la causa avrebbe trascorso, in totale, 165 ore occupandosi del fascicolo.

22 Inoltre, come ammette la ricorrente, i suoi avvocati avrebbero esaminato il fascicolo già prima dell'adozione del regolamento impugnato, talché i fatti sarebbero stati a loro noti. Essi sarebbero stati del pari molto bene edotti in merito alla posizione della Commissione per il tramite degli stretti contatti esistenti tra la ricorrente ed il governo austriaco.

23 Infine, quanto agli interessi economici della lite per la ricorrente, il Consiglio ritiene che il loro esatto ammontare non è particolarmente pertinente, poiché, anche se i valori presentati dalla ricorrente sono esatti, resta eccessivo il tempo consacrato alla causa dagli avvocati della ricorrente.

24 Il Consiglio reputa anche che è eccessivo l'ammontare di 309 000 BFR richiesto a titolo di esborsi.

25 Basando la sua valutazione sul numero di ore di lavoro dei suoi propri avvocati e su una tariffa oraria media di 10 000 BFR, esso stima le spese ripetibili ad un ammontare totale di 2 500 000 BFR. Tuttavia, tale stima, essendo stata effettuata in maniera assai ampia, dovrebbe coprire l'insieme delle spese sostenute dalla ricorrente.

Valutazione del Tribunale

26 Ai termini dell'art. 91 del regolamento di procedura, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C-89/85 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).

27 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti [v. ordinanza del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 (92), Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-1547, punto 27].

28 Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati di cui trattasi, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti [v. ordinanza del Tribunale 24 marzo 1998, causa T-175/94 (92), International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-601, punto 10].

29 Per quanto attiene alle difficoltà della causa ed alla rilevanza della fattispecie sotto l'aspetto del diritto comunitario, risulta che la detta causa comportava numerose questioni che non erano state esplicitamente esaminate dalla giurisprudenza precedente, cioè segnatamente quella dell'applicazione delle disposizioni relative agli

aiuti di Stato contenute negli ALS conclusi tra la Comunità ed i vari paesi dell'Associazione europea di libero scambio, quella dell'effetto giuridico di un accordo internazionale concluso dalla Comunità prima della sua entrata in vigore ma dopo che la Comunità, quale ultima parte contraente, ha depositato il suo strumento di approvazione, quella dell'applicazione e dell'interpretazione dell'accordo SEE e di molti suoi articoli, tra cui in particolare l'art. 6, e quella delle conseguenze giuridiche del fatto che era stato predatato il numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in cui era pubblicato un atto comunitario. Pertanto la natura della lite giustifica, da un lato, onorari elevati e, dall'altro, il fatto che la ricorrente sia rappresentata da più avvocati [v. ordinanza T-120/89 (92), Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, già citata, punto 30].

30 Tuttavia, pur ammettendo che la controversia abbia sollevato un gran numero di importanti questioni di diritto, il lavoro che la causa ha potuto richiedere agli avvocati della ricorrente, comprese ricerche ed esami della dottrina, della normativa e della giurisprudenza, non è stato di un'entità tale da giustificare un importo di spese ripetibili così elevato come quello chiesto. A tale riguardo un totale di circa 900 ore di lavoro appare di per sé stesso assai eccessivo. Inoltre gli avvocati della ricorrente avevano già una certa conoscenza del fascicolo, in quanto erano stati coinvolti nel procedimento precedente all'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento di cui trattasi.

31 Quanto agli interessi economici che la lite ha rappresentato per la ricorrente, il Consiglio non contesta che essi sono stati importanti.

32 Considerato quanto precede, l'ammontare delle spese ripetibili va fissato a 4 000 000 di BFR.

33 Dato che tale somma tiene conto di tutte le circostanze del caso di specie sino ad oggi, non occorre statuire con atto separato sulle spese sostenute dalle parti per il presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

L'ammontare totale delle spese che il Consiglio deve rimborsare alla ricorrente è fissato a 4 000 000 di BFR.

Lussemburgo, 15 luglio 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — P. Lindh